



16

CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 83 del 20/07/2017

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett.a) - D.Lgs. n.267/2000- Ufficio Legale.

Soggetto Proponente: Dott. Antonio Bianchi
Ufficio proponente : SEGRETARIO GENERALE
Argomento :

Parere ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Antonio Bianchi
Add. 20/07/2017
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dr. Gabriele FALCO
Add. 24/07/2017

CONSIGLIERE	P	A	CONSIGLIERE	P	A
1) BRUNO Maurizio			15) MODUGNO Emanuele		
2) CAFUERI Marcello			16) CAMARDA Antonio		
3) ZECCHINO Fabio			17) MILONE Sara		
4) ANDRIULO Alfonso			18) ANDRISANO Antonio		
5) VOZZA Cosimo			19) BUNGARO Cosimo		
6) TAURISANO Giovanni			20) GALLONE Giacomo		
7) GIACOVELLI Giuseppe			21) CAPUANO Giovanni		
8) SPORTILLO Carmelo			22) ATTANASI Domenico		
9) PAPPADA' Raffaele			23) MANCINO Dario		
10) DI NOI Angelo			24) CAVALLO Giuseppe		
11) LOPALCO Carmela			25) CURTO Euprepio		
12) FORLEO Cosima					
13) PASSARO Maria					
14) FANIZZA Luigi					

Assenti in fase di votazione

Unanimità SI NO
Con voti:
Favorevoli.....
Contari.....
Astenuiti

Premesso che:

1. **Con Sentenza n. 1333/2017** il Giudice di Pace di Brindisi si è così pronunciato nel giudizio promosso da:

Rossetti Pietro – avv. Annalisa Di Bello -attore

c/

Comune di Francavilla Fontana -avv. Miriam L'Abbate -convenuto

-Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni in favore di Rossetti Pietro nella misura di complessivi €2.347,00 oltre rivalutazione ed interessi come stabiliti in motivazione;

-Condanna altresì l'Ente convenuto, sempre in persona del sindaco p.t., alla rifusione in favore dell'Avv. Annalisa Di Bello, dichiaratosi anticipatoria, delle spese e competenze di lite, che si liquidano in complessivi €1.340,98 di cui €135,98 per spese, oltre il rimborso forfettario del 15% Cap ed Iva come per legge

Per un totale di € 4.273,42

Richiesto parere legale di fiducia per appello.

2. **Con Sentenza n. 1977/2017** la Corte di Appello di Lecce si è così pronunciato nel giudizio promosso da:

Zecchino Mario – avv. Fernando Palermo -attore

c/

Comune di Francavilla Fontana -avv. Fino Michele -convenuto

-definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con ricorso del 21/05/2015 da Zecchino Mario nei confronti del Comune di Francavilla F.na avverso la sentenza del 21/04/2015 del Tribunale di Brindisi:

Accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, dichiara compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, condannando la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante della parte residua, liquidata in €539,00 per il primo grado ed in €629,00 per il presente grado di giudizio.

Dichiara inammissibili le ulteriori domande in virtù di sopravvenuto giudicato;

Per un totale di € 1.704,24

3. **Con Ordinanza di correzione** sentenza n.724/17 il Giudice di Pace di Brindisi si è così pronunciato nel giudizio promosso da :

Di Palmo Gerardo - avv. Fabio Fullone -attore

c/

Comune di Francavilla Fontana – avv. Concettina Rotondo -convenuto

dispone la correzione della sentenza n.1009/2017, depositata il 28/04/2017, nel senso che al rigo 20 della pag.2 ove si legge € 783,84 deve intendersi € 1,454,36; al rigo 22, prima del punto, deve aggiungersi "nonchè €670,52 per 1% di I.P."; ed infine al rigo 23 e 32 ove si legge € 391,92 deve

intendersi "€ 727,18".

Per un totale di € 351,03 (differenza con la somma già impegnata con precedente proposta di deliberazione C.C. n.61 del 6/6/2017);

4.Delibera G.C. N.440 del 30/12/2005 " Atto di citazione Sigg.ri Misuraca Santo e Idrontino Giuseppina -nomina difensore " - Liquidazione avv. Di Noi -fattura € 3.995,06

-integrazione spesa € 995,06 ;

-Che con delibera di Consiglio Comunale n.29 del 21.03.2017 si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019;

-Che con delibera di Giunta Comunale n.116 del 05.04.2017 è stato approvato il PEG e sono state assegnate le risorse per gli esercizi 2017/2019;

Che in data 27-7-17 il Collegio dei Revisori dei Conti esprimeva parere favorevole al riconoscimento di tali debiti;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare gli atti necessari per la liquidazione delle somme di cui alle sentenze: n. 1333/2017 del Giudice di Pace di Brindisi; n. 1977/2017 della Corte di Appello di Lecce; Ordinanza n.724/17 del Giudice di Pace di Brindisi; parcella avv. Gabriele Di Noi-differenza impegno di spesa €995,06;

per le somme innanzi citate, trovando esse copertura sugli appositi capitoli del Bilancio 2017, 1294/638 "Spese legali da sentenze e componimenti bonari" per € 4.593,51 e 1294/639 "Risarcimento danni da sentenze e componimenti bonari" per € 2.730,24 che presentano sufficiente disponibilità, tenendo conto che il calcolo degli interessi legali è stato effettuato fino alla data del 20/07/2017;

A questo punto il Presidente invita il C.C. a votare singolarmente ogni sentenza:

Sentenza n. 1333/2017 -Giudice di Pace di Brindisi- importo complessivo € 4.273,42

Sentenza n.1977/2017 - Corte di appello di Lecce-importo complessivo €1.704,24

Ordinanza n.724/2017 Giudice di Pace di Brindisi- importo complessivo € 351,03

Fattura avv. Gabriele Di Noi- differenza € 995,06

Per un totale complessivo di € 7.323,75

Il Presidente invita, pertanto, il C.C. a votare in toto l'intero provvedimento.

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti : n.

Favorevoli: n.

Contrari : n.

Astenuti : n.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione dell'Assessore al Contenzioso e gli interventi innanzi riportati;
- Vista l'attestazione di regolarità tecnica e contabile resa dai Dirigenti interessati;
- Visti gli articoli 42 e 49 comma1 del D.Lgs. n.267/2000;
- Visto il verbale del Collegio dei revisori dei Conti n. **8** del **08-08-2017**
- Viste le votazioni innanzi riportate:

DELIBERA

1)**Riconoscere** ai sensi e per gli effetti di cui all'art.194 comma 1. lett.a) del D.Lgs.n.267/2000 il debito fuori bilancio per complessivi **€ 7.323,75** ;

2)**Dare atto** che la spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura sugli appositi capitoli di bilancio: 1294/638 "Spese legali da sentenze e componimenti bonare" per € 4.593,51 e 1294/639 "Risarcimento danni da sentenze e componimenti bonari" per € 2.730,24 -- Bilancio 2017, che presentano sufficiente disponibilità;

3)**Dare direttiva** al Dirigente l'Ufficio Contenzioso, nonché al Dirigente i Servizi Finanziari, ognuno per le proprie competenze, ai fini della predisposizione degli atti per la liquidazione delle somme stabilite nelle sentenze: n. 1333/2017 del Giudice di Pace di Brindisi, n.1977/2017 della Corte di appello di Lecce, ordinanza n.724/17 del Giudice di Pace di Brindisi, saldo fattura avv. Di Noi € 995,06;

4,**Di trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n.289, a cura dell'Ufficio Ragioneria;

5.**Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo all'unanimità dei presenti;

6.**In ossequio** a quanto previsto dall'art.183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, si dà atto che il responsabile della spesa del presente provvedimento ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/equilibri di bilancio.



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI BRINDISI

SEZIONE 1 Via U. Foscolo 5

Si comunica a:

Avv. FABIO FULLONE
VIA CIRULLI N. 33
72021 FRANCAVILLA FONTANA
BR

0831-1983474

Avv. Anne Rotondo

0831-810703

Comunicazione di cancelleria

COMUNICAZIONE PER ORDINANZA CORREZIONE SENTENZA

Procedimento Numero: 3131/2018 - RITO ORDINARIO

Altre ipotesi di responsabilità Extracontr. non (comprese nelle altre materie (art. 2043)

Stato: PROCEDIMENTO DEFINITO

Giudice ORLANDO FRANCESCO

Prossima udienza:

Parti nel procedimento

Azione Principale

DI PALMO GERARDO

chiesto da

FABIO FULLONE

Convenuto Principale

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

chiesto da

PAG 02/02
RG 3131/16
ORD. 726/17
CR 8526/17

Il Giudice di Pace

Sciogliendo la riserva che precorre;
letto il ricorso e ritenuto trattarsi di errore materiale consistito nella omessa
valutazione del punto percentuale di invalidità permanente riconosciuto dal
dott. Valter De Nitto, fiduciario del Comune, di cui in sentenza v'è richiamato
ordine alla quantificazione del danno;
visto l'art. 287 c.p.c.,

dispone

la correzione della sentenza n. 1009/2017, depositata il 26.04.2017, nel
senso che al rigo 20 della pag. 2 ove si legge "€ 783,84" deve intendersi "€
1.454,36"; al rigo 22, prima del punto, deve aggiungersi "nonché € 670,52 per
1% di I.P."; ed infine, al rigo 23 e 32 ove si legge "€ 391,92" deve intendersi
"€ 727,18"

Ordina alla cancelleria l'annotazione della presente ordinanza sull'originale
della sentenza.

Si comunichi.

Brindisi, 29 giugno 2017.

Depositato in cancelleria il 5 LUG. 2017
IL CANCELLIERE
LUCIA ANTONIO

Il Giudice di Pace
avv. Franco Orlando



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Brindisi Avv. Nicoletta Erroi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in prima istanza n.2519/17 R.G. avente ad oggetto risarcimento danni

tra

ROSSETTI Pietro (C.F.: RSSPTR80S7E882N), rappresentato e difeso dall'Avv
Annalisa Di Bello, **attore**

contro

COMUNE di FRANCAVILLA FONTANA, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avv. Miriam L' Abbate, **convenuto**

Conclusioni dell'attore: "1. accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco *pro tempore*, con riferimento al sinistro in parola e per l'effetto: 2. condannare il Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco *pro tempore*, a titolo di risarcimento dei danni patiti, al pagamento in favore del sig. Rossetti Pietro della somma di € 2.347 00, fatta salva la rideterminazione del Giudice adito nella misura che riterrà di giustizia e sempre nei limiti di competenza per valore del Magistrato adito con espressa rinuncia all'usucapione; 3. con vittoria di spese e competenze legali di causa da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore di strattario".

Conclusioni del convenuto: "1 - Rigettare integralmente la domanda attorea in quanto, per le ragioni esposte in narrativa, del tutto infondata in fatto ed in diritto e, allo stato, sprovvista di adeguato supporto probatorio dichiarando il Comune di Francavilla Fontana non responsabile dei danni lamentati dall'attore. 2 - In via subordinata ed estremamente gradata, accertare e dichiarare la responsabilità, perlomeno concorsuale, dell'attore nella causazione dei danni lamentati e, pertanto compensare tra le parti le spese e competenze di causa. 3 - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario".

Breve cenno dei fatti e delle ragioni di diritto

Dati per non i fatti come esposti negli atti di causa, la cui narrazione si omette per brevità rimandandosi agli stessi, all'udienza del 25.1.17 le parti precisavano le conclusioni come innanzi riportate, sicché la causa veniva introitata a sentenza, che è redatta in forma

sintetica ex art. 132 co.2 n.4 c.p.c.-

All'esito dell'istruttoria svolta, la domanda attrice appare fondata e, pertanto, va accolta, essendo stato provato l'evento, il danno e il nesso eziologico.

Si rileva preliminarmente che la fattispecie va inquadrata sotto il profilo giuridico ai sensi dell'art.2051 c.c., con conseguente responsabilità per l'occor. o in capo al Comune, il quale, gravato dall'onere della prova liberatoria del caso fortuito e/o della forza maggiore, si è limitato ad asserire che nel giorno del sinistro *de quo* vi erano avverse condizioni meteorologiche, nel senso di forti raffiche di vento. In ogni caso, all'esito dell'istruttoria svolta, la domanda attrice appare comunque fondata ai sensi del citato articolo o dell'art. 2043 c.c. c, pertanto, va accolta, avendo il Rossetti provato comunque il sinistro il 22.7.15 in Lago De Fazio, il danno ed il nesso eziologico.

Ed'è vero, pur valutando con il dovuto scrupolo la deposizione dell'ex moglie dell'odierno attore, comunque in regime di separazione dei beni, la stessa unitamente all'altro teste hanno confermato i fatti esposti in citazione. Il sig. Rodia, in particolare, titolare della pizzeria ubicata a breve distanza dal luogo del sinistro *de quo*, ha dichiarato di aver visto intorno alle 3.00 di notte, una volta uscita in strada per buttare la pazzatura, un albero abbattutosi sull'auto BMW del Rossetti e di aver avvisato il proprietario, con il quale constatavano i danni. Lo stesso teste, inoltre, ha precisato che la potatura degli alberi in zona non veniva effettuata da diversi anni e che qualche giorno dopo l'evento in questione se ne verificava uno identico, con l'abbattimento nella stessa zona di un altro albero su un altro veicolo, con una persona a bordo. Il sig. Rodia, infine, ha riconosciuto le foto allegate al fascicolo attoreo, scattate nell'immediatezza, aggiungendo di aver egli stesso sollecitato più volte in precedenza l'Amministrazione Comunale per la manutenzione e potatura degli alberi, cui l'Ente tuttavia provvedeva solo alcuni giorni dopo il sinistro per cui è causa.

Ad ulteriore riprova della fondatezza della domanda attrice, sovviene la documentazione prodotta dal Rossetti, ossia l'annotazione di servizio dei Carabinieri di Oria, prontamente intervenuti, da cui si evince che erano già arrivati i Vigili del Fuoco, di cui pure è stato prodotto il verbale, i quali avevano messo in sicurezza l'area interessata, nonché il danneggiamento della BMW attorea.

Il Rossetti, inoltre, a smentita del caso fortuito o di forza maggiore invocato dall'Ente, ha allegato in atti estratti meteo, da cui risulta che nella notte tra il 21 ed il 22 luglio 2015 non si registravano né raffiche di vento né pioggia. In ogni caso, quant'anche le condizioni climatiche fossero state avverse, il Comune avrebbe dovuto provvedere

anzitempo alla potatura se non alla rimozione dell'albero per evitare il pericolo di abbattimenti su cose e/o persone, tanto più prevedibile in quanto già sollecitato all'intervento da un cittadino, come riferito dal teste Rocca, da considerarsi particolarmente qualificato ed attendibile perché titolare di un esercizio commerciale in zona.

E' evidente allora la responsabilità esclusiva dell'Ente per il danno di che trattasi, in difetto di valide prove contrarie anche in ordine all'eccepito concorso di colpa dell'attore.

Peraltro, pur dovendosi ritenere applicabile il regime probatorio particolarmente favorevole all'attore di cui all'art.2051 c.c. il sig. Rossetti ha offerto gli elementi di prova dell'esistenza del nesso di causalità, dimostrando che i danni subiti dalla propria autovettura, regolarmente posteggiata sulla pubblica via, si producevano come conseguenza diretta della caduta di un albero, piantato in terreno di proprietà comunale.

Passando al *quantum*, sulla scorta delle fatture prodotte nel fascicolo di parte attrice, appare congrua la somma richiesta a titolo di risarcimento danni di €.2.347,00 comprensiva di IVA, dovuta quale accesso io fiscale *ex lege*. L'importo di cui innanzi va poi soggetto a rivalutazione ISTAT dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente sentenza, con l'aggiunta degli interessi legali sulla sola somma e capitale originaria con la medesima decorrenza e sino al soddisfo.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate con e da dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/14, con riferimento al *ad actum*.

P. (). M.

Il Giudice di Pace di Brindisi Avv. Nicoletta Erroi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Rossetti Pietro con atto di citazione dell'8.3.16, così decide:

1) Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni in favore di Rossetti Pietro nella misura di complessivi €.2.347,00 oltre rivalutazione ed interessi come stabiliti in motivazione.

2) Condanna altresì l'Ente convenuto, *sempre* in persona del Sindaco p.t., alla rifusione in favore dell'Avv. Annalisa Di Bello, dichiarata anticipataria, delle spese e competenze di lite, che si liquidano in complessivi €.1.340,98 di cui €. 350,8 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Brindisi, il 5 Giugno 2017

Depositata in Cancelleria il

22 GIU 2017

IL GIUDICE
(Avv. Nicoletta Erroi)

Appello Sentenza Tribunale di Brindisi

N. 566/2015 del 21 aprile 2015

Oggetto: Riconoscimento interessi e rivalutazione su equo indennizzo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE LAVORO

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

Dott.ssa Daniela Cavuoto	Presidente
Dott.ssa Silvia Ferreri	Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello iscritta al n. 694/2015 del Ruolo Generale Sez. Lav. Appelli, posta in decisione all'udienza collegiale in data 28 giugno 2017, promossa

DA

ZECCHINO MARIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Palermo con mandato a margine del ricorso. APPELLANTE

CONTRO

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Fino con mandato a margine della memoria difensiva. APPELLATO

dando lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 437 comma 1 c.p.c.

Conclusioni delle parti: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio.

FATTO

Con ricorso depositato il 21 maggio 2015, Zecchino Mario proponeva appello avverso la sentenza n. 566/2015 pronunciata il 21 aprile 2015 dal G.U. del Lavoro del Tribunale di Brindisi, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dal Comune di Francavilla Fontana, e per l'effetto

Firmato Da: CAVUOTO DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6466406b114b8176545690c749f934 Firmato Da: FERRERI SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 470b8cc7526328a7b57af0d2c6c04



era stato annullato l'atto di precetto notificato il 3 ottobre 2012, recante il pagamento della somma di € 8.304,61 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal 25 settembre 2005, data di presentazione della domanda di amministrativa di riconoscimento di equo indennizzo per causa di servizio, fino al 16 dicembre 2011, data del provvedimento concessorio da parte del Comune; con la condanna di Zacchino al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.100,00 oltre accessori di legge.

Il giudice, ritenendo condivisibile l'orientamento espresso dal Tribunale di Brindisi con precedente sentenza n. 733/2014 - emessa a conclusione del procedimento intercorso fra le stesse parti ed avente ad oggetto l'opposizione ad esecuzione proposta dal Comune di Francavilla Fontana in relazione al medesimo precetto notificato il 3 ottobre 2012 - aveva rigettato la domanda di riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione sulla somma pagata dal Comune di Francavilla Fontana a titolo di equo indennizzo, non potendo riconoscere a quest'ultimo natura né retributiva, né risarcitoria, bensì indennitaria, come tale non suscettibile di generare diritto a rivalutazione monetaria; inoltre, essendo necessario un provvedimento formale di riconoscimento, la somma corrisposta, a parere del giudicante, produceva interessi legali solo dalla data della sentenza e non dalla data della domanda. Infine, il primo giudice considerava corretto il calcolo dell'indennizzo operato dal Comune, che aveva liquidato l'importo sulla base del livello retributivo alla data di presentazione della domanda e non quello esistente alla data di concessione dell'indennizzo.

La sentenza n. 733/2014 era stata riformata con sentenza n. 939/2016 pubblicata il 18 aprile 2016, con cui la Corte di Appello di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Zacchino, aveva dichiarato dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 28 settembre 2005, data della domanda amministrativa, e non dalla data di erogazione dell'indennizzo; aveva dichiarato dovuta, con la medesima decorrenza, la rivalutazione monetaria solo se di importo superiore agli interessi legali, in applicazione del combinato disposto dell'art.16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 e dell'art.22, comma 36, della legge n. 724/1994; aveva rigettato l'appello incidentale proposto dal Comune di Francavilla Fontana sulla statuizione di compensazione delle spese di lite; aveva dichiarato compensate le spese processuali fra le parti nei limiti di due terzi e condannato il Comune di Francavilla Fontana in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della parte residua in favore di Zacchino Mario, liquidata in € 539,00 per il primo grado ed in € 629,00 per il presente grado di giudizio.

Nel presente procedimento, Zacchino Mario riproponeva le medesime censure sollevate in sede di appello avverso la sentenza n. 733/2014, e precisamente:

- Errata quantificazione degli interessi legali ed ingiusto disconoscimento della rivalutazione monetaria. A parere dell'appellante, la rivalutazione era dovuta con decorrenza,



congiuntamente agli interessi, dalla data di presentazione della domanda (25 settembre 2005) o, in subordine, dalla data della deliberazione della Commissione medica di verifica che aveva riconosciuto la dipendenza dell'infermità da causa di servizio (11 aprile 2006).

- Errata quantificazione del capitale da liquidare. L'appellante lamentava il fatto che il capitale era stato liquidato prendendo in considerazione il livello retributivo alla data della domanda (D2) e non quello in godimento alla data di concessione dell'equo indennizzo (D3).
- Errata decisione in ordine alle spese processuali, da addebitare al Comune di Francavilla Fontana.

Tanto premesso, chiedeva il riconoscimento di interessi e rivalutazione come sopra specificato, e la condanna di controparte al pagamento integrale delle spese di giudizio.

Con memoria difensiva, il Comune di Francavilla Fontana si costituiva in giudizio, eccepeva l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, nonché per carenza di interesse ad agire e per violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto le questioni sottese al giudizio di opposizione al precetto erano state già affrontate e risolte nel giudizio di opposizione all'esecuzione (fondata sul medesimo titolo) con sentenza n. 939/2016 della Corte di Appello di Lecce, divenuta irrevocabile. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello previa conferma delle statuizioni della sentenza impugnata.

All'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa veniva decisa come da separato dispositivo del quale si dava lettura.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Preliminarmente si rileva come il ricorso in appello rispetti il principio di specificità dei motivi di impugnazione di cui agli artt. 342 comma 1 e 434, comma 1 c.p.c., in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui *"l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, si da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"*.



L'appellante, censurando la motivazione della sentenza impugnata, ha evidenziato gli elementi caratterizzanti la fattispecie che sarebbero stati erroneamente esaminati dal primo giudice, individuando tre motivi di censura.

Pertanto, deve ritenersi che le argomentazioni contenute in ricorso, se opportunamente esaminate, avrebbero condotto ad una valutazione differente dell'opposizione, e tanto è sufficiente per rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dalla difesa dell'appellato.

2. Passando all'esame del merito, la Corte osserva che il precedente giudizio intercorso fra le parti, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di Zacchino Mario a vedersi corrispondere dal Comune di Francavilla Fontana ulteriori interessi e rivalutazione sulla somma pagata a titolo di equo indennizzo, si è concluso con sentenza n. 939/2016 con cui la Corte di Appello di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Zacchino, ha dichiarato dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28 settembre 2005) e dovuta, con la medesima decorrenza, la rivalutazione monetaria solo se di importo superiore agli interessi legali; ha dichiarato compensate le spese processuali fra le parti nei limiti di due terzi e condannato il Comune di Francavilla Fontana in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della parte residua in favore di Zacchino Mario, liquidata in € 539,00 per il primo grado ed in € 629,00 per il presente grado di giudizio.

Tale sentenza è passata in giudicato (come da certificazione del Direttore Amministrativo della Corte di Appello) e preclude l'esame del merito delle questioni sollevate dall'appellante nel presente giudizio.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. (il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso) si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio quando, come nel caso in esame, l'azione in esso dispiegata abbia requisiti costitutivi identici (Cass. n. 9954/2017, (Cass. 22520/2011, n. 15093/2009, n. 28719/2008, n. 9544/2008).

In conformità a tale orientamento, è indubbio che il giudicato formatosi a seguito della corrispondente pronuncia di merito fra le stesse parti, su precedente ed identica domanda, ricomprende ogni profilo inerente al fatto costitutivo dedotto e, pertanto, si estende ad ogni possibile ragione di fatto che le parti avrebbero potuto dedurre a sostegno delle loro pretese.



3. Quanto alle spese processuali ed in parziale accoglimento del terzo motivo di appello, tenuto conto del sopravvenuto giudicato, si ritiene di disporre la compensazione nei limiti di due terzi (precisando in tal modo la statuizione del dispositivo) e di porre la parte residua a carico del Comune appellato, in conformità a quanto stabilito con sentenza n. 939/2016.

P.T.M.

LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE LAVORO

Visto l'art. 437 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con ricorso del 21/5/2015 da Zecchino Mario nei confronti del Comune di Francavilla Fontana avverso la sentenza del 21/4/2015 del Tribunale di Brindisi, così provvede:

accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, dichiara compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, condannando la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante della parte residua, liquidata in € 539,00 per il primo grado ed in € 629,00 per il presente grado di giudizio.

Dichiara inammissibili le ulteriori domande in virtù di sopravvenuto giudicato.

Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.

Così deciso in Lecce il 28/6/2017

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Silvia Ferreri

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Cavuoto



Studio Legale Di Noi

79091 Francavilla Fontana (Br)

Via 4 Novembre, 16 - tel (0831) 844405 - 815393 - fax 815393

Avv. Gabriele Di Noi
Avv. Tommasina Meconola

Francavilla Fontana, 27.10.2016



Al Comune di
Francavilla Fontana

Oggetto: Sentenza n. 1282/2016 Comune di Francavilla Fontana/Misuraca (Tribunale di Brindisi). Delibera di GM n. 440 del 30.12.2005.

Faccio seguito alla mia del 7.7.2016 riguardante l'oggetto. Come avrete occasione di leggere nella sentenza da me a suo tempo trasmessa in copia, il Tribunale ha completamente accolto le difese del Comune ed ha rigettato la domanda di risarcimento danni da custodia stradale a carico del Comune (richiesta di circa € 20.000,00 tra capitale ed interessi). Avendo definito l'incarico professionale prego vivamente di voler provvedere alla liquidazione del compenso ed accessori. Ritengo utile far presente che la somma richiesta è quella liquidata dal Tribunale a carico dei soccombenti e coincide esattamente con il minimo tariffario, come segue:

Compensi liquidati in sentenza (minimo tariffario)	€	2.738,00
15% rimborso forfettario spese	€	410,70
CAP 4%	€	125,94
IVA 22%	€	720,42
Totale	€	3.995,06
Meno ritenuta d'acconto	€	629,74
Totale Netto	€	3.365,32

In attesa di quanto sopra, ossequi.

(Avv. Gabriele Di Noi)

Pervenuta in Archivio

28 OTT. 2016



L'Archivista Comunale

Segretario Gle
Dott. Taurisano F.
- Uff. Contenzioso
Ass. Resta
Rag.
Ass. Rizzo